



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

Piazza Antonino Scopelliti - 88050 Sellia Marina (CZ)
Tel. n. 0961964125 Fax n. 0961-964361



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI SPAZI VERDI
ED AREE PUBBLICHE**

“ Adottiamo il Nostro Bene ”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019

Art.1 Finalità ed oggetto

Nella consapevolezza che attraverso la promozione della cultura della cittadinanza attiva, del rispetto ed amore per il proprio territorio, si possa incidere positivamente sulla qualità della vita della comunità, in ambito socio-culturale, sotto il profilo economico, nel contesto ambientale, è intendimento dell'Amministrazione realizzare forme di partecipazione attiva alla tutela del decoro urbano ed abbellimento del verde e spazi pubblici.

Cittadini, associazioni, operatori commerciali, potranno “*adottare*” spazi verdi, aiuole, rotatorie, tratti di viario urbano, piazzette, parchi giochi, di proprietà comunale; prendersene cura contribuendo fattivamente ad accrescere la loro bellezza estetica ed il valore intrinseco di bene ricchezza di tutti.

Gli obiettivi primari sono:

- stimolare e rafforzare il senso di appartenenza e la cultura identitaria;
- avvalorare il concetto di bene comune;
- favorire la cooperazione tra ente e cittadino nella gestione e tutela del patrimonio comunale;
- incrementare l'efficienza, la fruibilità degli spazi pubblici e le opportunità di aggregazione;
- incentivare la bellezza paesaggistica dei nostri luoghi, la capacità di incuriosire ed attrarre il visitatore.

E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 2.

Art.2 Modalità

L'adozione consiste nel prendersi cura di una determinata area pubblica, assegnata con provvedimento temporaneo dall'Ente, eseguendo sulla stessa interventi di:

1. manutenzione ordinaria: pulizia e tutela igienica dell'area, lavorazione del terreno, taglio erbe, potatura, annaffiatura e quant'altro occorrente al mantenimento del decoroso assetto del bene;
2. manutenzione e rigenerazione, ossia nuova progettazione, con collocazione di fiori, alberi, siepi, nuovi arredi.

Potranno accedere agli interventi:

1. cittadini singoli o in forma associata, anche non formalmente riconosciuta;
2. associazioni ed organizzazioni di volontariato;
3. operatori commerciali.

Dell'elenco delle aree disponibili per adozione viene effettuata pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Detto elenco è da intendersi non esaustivo ed aggiornabile, da parte della Giunta comunale, anche sulla scorta di eventuali proposte di adozione di nuove aree presentate dai soggetti sopraindicati.

Per le richieste di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 1, il Responsabile del Settore competente sottoscrive la convenzione con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del presente Regolamento.

Per le richieste di manutenzione e rigenerazione di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 2, o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa all'Amministrazione comunale) la richiesta di affidamento, corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 3 del Regolamento e previa idonea istruttoria dell'ufficio competente, viene esaminata dalla Giunta comunale, che delibera l'assegnazione dell'area, dando nel contempo mandato al Responsabile di Settore a sottoscrivere la convenzione. L'esame e valutazione di dette richieste sono eseguiti sulla base della qualità, delle caratteristiche degli interventi proposti e dei possibili benefici riguardo alla valenza estetica e funzionalità dell'area oggetto di adozione, alla compatibilità con il contesto urbano, all'efficienza ed economicità assicurata.

L'adozione è gratuita e l'esecuzione degli interventi ammessi resta a carico dell'assegnatario dell'area.

L'area assegnata mantiene la funzione di bene pubblico e la sua peculiare destinazione d'uso.

Deve essere fruibile, sempre e in ogni sua parte, dalla collettività senza discriminazioni di sorta.

Il soggetto adottante può fare richiesta di pubblicizzare la propria collaborazione collocando nell'area assegnata una targa informativa dell'iniziativa riportante la dicitura “ *Questo bene comune è adottato da* ”, da sottoporre al responsabile del Settore per il rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia di sponsorizzazioni.

La realizzazione della targa, di dimensioni e tipologia conformi a quelle stabilite dal Settore Tecnico in base alle caratteristiche dell'area assegnata, è esente dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.3 Istanza di adozione

L'istanza di adozione può essere prodotta utilizzando il modello apposito disponibile sul sito internet del Comune; deve essere indirizzata al Responsabile del Settore Tecnico e presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

La domanda deve contenere nominativo, dati e recapiti del referente unico per l'adozione.

Deve essere corredata da fotografia dell'area da adottare, e se afferisce ad interventi di manutenzione e rigenerazione, anche da dettagliata relazione illustrativa degli interventi proposti, con specifica delle piante ed eventuali arredi da collocare.

Con la stessa istanza è possibile richiedere l'adozione anche di più aree, che saranno comunque valutate singolarmente.

Sono considerate ammissibili anche eventuali richieste di adozione di aree pubbliche diverse da quelle individuate dall'Ente.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare il normale utilizzo dell'area.

Nel caso di richieste di adozione per la medesima area, con pari valutazione, si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo attribuito dall'ufficio protocollo.

L'adozione si perfeziona mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, denominata " Patto di Adozione", di cui si allega al presente Regolamento relativo schema.

Art.4 Compiti ed oneri del Comune e del Soggetto Adottante

Gli interventi previsti nella convenzione devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni riportate nell'atto stesso, a quanto statuito con il presente Regolamento, nonché alle norme urbanistiche, di circolazione e sicurezza stradale, tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

Eventuali modifiche operative saranno possibili, solo previa accordi con il Settore Tecnico.

Il Soggetto Adottante si farà carico di ogni onere e responsabilità connessi allo svolgimento degli interventi concordati.

Il Soggetto adottante deve rendere l'area disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento ed in ogni sua parte, iniziative, manifestazioni, eventi che l'Ente si riserva di poter effettuare sulla sua superficie.

E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione sottoscritta.

E' facoltà dell'Ente, nello specifico del Settore Tecnico, effettuare periodicamente sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi e la corretta esecuzione degli interventi pattuiti ed in caso di irregolarità, richiedere adeguati interventi compensativi, a garanzia del decoro ed efficienza dell'area.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione di eventuali targhe informative che, a fine convenzione, devono essere rimosse a cura del soggetto adottante. Gli impianti, gli arredi, presenti all'atto dell'assegnazione, devono essere riconsegnati conservando l'iniziale funzionalità e senza danneggiamenti.

Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune autorizza l'installazione della targa informativa dell'adozione dell'area da parte del Soggetto Adottante, secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.

Art.5 Durata

La durata della convenzione è di anni due decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. I soggetti adottanti possono chiederne il rinnovo per ulteriori due anni, entro 90 gg. dalla scadenza.

Il soggetto adottante può recedere dalla convenzione in ogni momento, previa formale comunicazione al Settore Tecnico, con un anticipo di almeno 6 mesi.

L'amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte del soggetto adottante, ha facoltà di revoca della convenzione in qualsiasi momento.

Art. 6 Responsabilità

La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e/manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di affidamento sollevando il Comune di Sellia Marina.

Art. 7 Contenzioso e foro competente

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della convenzione stipulata, che non comporti decadenza dalla convenzione medesima, viene definita in via conciliativa.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.

Art. 8 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, decorso il termine di pubblicazione previsto per legge.

Si allegano al Regolamento modello dell'istanza di adozione e schema della convenzione, che ne fanno parte integrante.